



Ufficio: **AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV**

N. Interno: **170** del **19-07-2022**

DETERMINAZIONE N. 478 R.G. DEL 19-07-2022

AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Oggetto: DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E FORNITURA BATTERIE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE SCADUTE.

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 35044 del 31.12.2021;

Premesso che:

- l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
- il decreto ministeriale 24 Aprile 2013, sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 del decreto legge succitato, tra l'altro, adotta le linee guida allo scopo di disciplinare i casi in cui si rende necessario la dotazione e l'impiego da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici esterni;
- il decreto di cui al punto precedente prevede che tutte le associazioni e società sportive, anche dilettantistiche, ad eccezione di quelle "che svolgono attività sportiva con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro (lancio del piattello, tiro con l'arco, ecc.), giochi da tavolo e sport assimilabili siano dotate (e ne sono responsabili) di defibrillatori semiautomatici esterni e di personale adeguatamente formato presente durante allenamenti e partite;
- con determinazione DEINT n. 12 del 22.01.2016 si provvedeva all'acquisto di nr. 11 defibrillatori semiautomatici, nr. 10 teche e nr. 1 borsa da trasporto da collocare nei seguenti impianti sportivi:
 - palestra scuola primaria di San Floriano;
 - palestra scuola primaria di Pedemonte;
 - palestra scuola primaria di Corrubbio;
 - palestra scuola media;
 - palestra palazzina polifunzionale di Bure compresa piastra esterna;
 - impianto sportivo di San Pietro in Cariano;
 - impianto sportivo di Corrubbio;
 - impianto sportivo di San Floriano;
 - impianto sportivo di Pedemonte compresa parete di arrampicata;
 - impianto sportivo del Nassar;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

e nr. 1 defibrillatore con borsa per il trasporto al gruppo comunale di protezione civile

- con determinazione DEINT 66 del 19.03.2018 si stabiliva di affidare alla ditta "Mortara Instrument Europe Srl" la fornitura di un defibrillatore semiautomatico completo di borsa da trasporto per un importo di € 1.005,00 Oltre Iva 22% per complessivi € 1.226,10 mediante OdA su MEPA per l'impianto da allenamento da palla tamburello di Castelrotto;
- con determinazione NRG 468 del 02.08.2021 veniva affidato alla ditta Italian Medical System Srl lo svolgimento delle attività per le verifiche elettriche e la sostituzione delle batterie scadute dei defibrillatori indicati in premessa per l'importo complessivo di € 3.599,00 Iva 22% compresa;

Dato atto che uno dei defibrillatori di cui sopra, nello specifico il defibrillatore destinato all'impianto sportivo di San Pietro in Cariano, non è stato consegnato dalla società sportiva a cui è stato assegnato e quindi vi è la necessità oltre che di eseguire la verifica elettrica anche di provvedere alla sostituzione della batteria scaduta onde garantire il regolare funzionamento dell'apparecchio;

Richiamata la legge 120/2020 e precisamente:

- il comma 1 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto...";
- il comma 2 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "... Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50...";
- il comma 3 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque...";



Richiamato inoltre:

- l'art. 36 comma 6, secondo periodo del D.Lgs 50/2016 che recita "... per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)";
- l'art. 37 "aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del D.Lgs. 50/2016, al comma 1, che recita: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00";

Richiamata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

Richiamate le linee guida ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 56/2017 e al Decreto Legge 32/2019, convertito con Legge 55/2019, che prevedono che negli affidamenti di importo inferiore ai € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione di cui al paragrafo 3 delle citate linee guida, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;

Avuto presente che la spesa presunta risulta largamente al di sotto delle soglie di cui sopra;

Dato atto che si è provveduto a contattare la ditta Italian Medical System Srl a cui è stato chiesto di presentare un preventivo per lo svolgimento delle attività di cui sopra avendo svolto le medesime



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

operazioni lo scorso anno con professionalità e diligenza, senza dare origine a contestazioni di sorta e ad un prezzo giudicato congruo;

Visto il preventivo presentato dalla società di cui sopra, conservato agli atti dell'Area 6 Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata, che prevede per l'esecuzione delle verifiche elettriche e la sostituzione della batteria del defibrillatore da collocarsi presso l'impianto sportivo di San Pietro in Cariano un costo, comprese le spese di trasporto, pari a € 210,00 oltre a Iva 22% per complessivi € 256,20;

Ritenuto l'importo proposto congruo;

Visto l'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti che prevede espressamente che: *“..Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e lettera b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

Ritenuto, in particolare, di individuare, in attuazione delle disposizioni del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4, i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- *l'oggetto dell'affidamento: VERIFICA ELETTRICA E SOSTITUZIONE BATTERIE DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' COMUNALE;*
- *importo dell'affidamento: € 256,20 Iva 22% compresa;*
- *modalità di affidamento: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 50/2016;*
- *motivazione di scelta del fornitore: individuato mediante indagine di mercato;*
- *Responsabile Unico del Procedimento: viene individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice nel Responsabile Area 6 Programmazione territorio Edilizia Pubblica e Privata Arch. Andrea Marzuoli;*

Avuto presente che l'Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4 ha provveduto:

- alla verifica del possesso dei requisiti di moralità in capo all'affidatario mediante la consultazione del casellario ANAC;
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- a richiedere ed ottenere dall'operatore economico apposita dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020 n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato pertanto:

- che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento della fornitura mediante affidamento diretto a terzo, secondo le richiamate disposizioni;
- di affidare alla ditta Italian Medical System Srl l'esecuzione della verifica elettrica e la sostituzione della batteria scaduta del defibrillatore da collocare presso l'impianto sportivo di San Pietro in Cariano, comprese le spese di trasporto, per l'importo complessivo di € 256,20 Iva 22% compresa;
- di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio dell'esercizio 2022 in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito alla fornitura in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: Z703726AD0;

Tenuto conto che l'appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Atteso che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Andrea MARZUOLI, Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata;

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;

Precisato che per la fornitura in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Viste le linee guida ANAC n. 4;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 71 del 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 12/01/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte economica) e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e ss.mm.ii.;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 16/02/2022, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione piano delle performance 2022-2023-2024" e ss.mm.ii.;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 11110 ad oggetto: "Spese di manutenzione e funzionamento impianti sportivi" del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Italian Medical System Srl l'esecuzione della verifica elettrica e la sostituzione della batteria scaduta del defibrillatore da collocare presso l'impianto sportivo di San Pietro in Cariano, comprese le spese di trasporto, per l'importo complessivo di € 256,20 Iva 22% compresa;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate

Capitolo	11110	Descrizione	Spese di manutenzione e funzionamento impianti sportivi		
Siope	=====	CIG	Z703726AD0	CUP	NO
Creditore	Italian Medical System Srl				
Causale	Verifica elettrica e sostituzione batteria defibrillatore				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	256,20	Scadenza	60 gg. fine mese

4. di imputare la spesa complessiva di € 256,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	cap.	Importo
2022	11110	256,20

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
SALDO SERVIZIO	31/10/2022	€ 256,20

6. Di precisare che il codice CIG sarà indicato dalla ditta Italian Medical System Srl nella fatturazione riferita alla fornitura in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
7. Di liquidare alla ditta Italian Medical System Srl l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;
8. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata è: VF0YHF;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

9. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;
10. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
11. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
13. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 478 R.G. del 19-07-2022

Oggetto: DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E FORNITURA BATTERIE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE SCADUTE.

Preliminare di determinazione n. 173 del 15-07-2022 del AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
DEL AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED.
PUB E PRIV**

Marzuoli Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

